



Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Approvato con deliberazione del C.C. n. 18 dell'8.04.2002 – es. il 03.05.2002

Modificato con deliberazione del C.C. n. 7 del 9.3.2006

Modificato con deliberazione del C.C. n. 44 del 25.10.2007

Modificato con deliberazione del C.C. n. 1 del 18.3.2008

Modificato con deliberazione del C.C. n. 14 del 28.5.2008

Modificato con deliberazione del C.C. n. 34 del 21.12.2016

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Norme di riferimento.
- Art. 3 – Forme della procedura.
- Art. 4 – Beni e servizi acquisibili in economia.
- Art. 5 – Limiti di applicazione.
- Art. 6 – Soggetti autorizzati.
- Art. 7 – Svolgimento della procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
- Art. 8 – ABROGATO
- Art. 9 – Albi ed elenchi delle imprese di fiducia.
- Art. 10 – Criteri di aggiudicazione – selezione delle offerte e mezzi di tutela.
- Art. 11 – Casi particolari.
- Art. 12 – Verifica della prestazione.
- Art. 13 – Termini di pagamento.
- Art. 14 – ABROGATO
- Art. 15 – Entrata in vigore.

Art. 1 (AGGIORNATO)
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
2. *Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d'acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 50/2016.*

Art. 2 (AGGIORNATO)
Norme di riferimento

1. *Le disposizioni del presente regolamento si attuano nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."*

Art. 3 (AGGIORNATO)
Forme della procedura

1. *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*
2. *In alternativa allo svolgimento di una procedura ordinaria, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si può procedere ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità:*

- a) affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 non esistono vincoli di aggregazione o strumenti di negoziazione da utilizzare. Si potrà procedere ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici non iscritti al mercato elettronico, fermo restando che anche in tale procedura dovranno essere rispettati i principi di rotazione e trasparenza e di non artificioso frazionamento degli affidamenti;
- b) affidamenti di importo compreso tra € 1.000,00 e 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o amministrazione diretta (solo nel caso di lavori).

I lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, da realizzare in amministrazione diretta sono da ritenersi quali lavori urgenti, imprevisti o imprevedibili o piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.

Il Responsabile del servizio interessato può procedere con l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 1.000,00 fino ad importi inferiori a € 40.000,00:

- interagendo con il mercato elettronico,
- in caso di carenza/inadeguatezza del prodotto/servizio attivando un procedimento autonomo.

L'individuazione concreta dell'affidatario può avvenire attraverso la pubblicazione di un avviso/bando semplificato oppure attraverso indagine di mercato o attingendo da elenchi adottati dall'Ente purché compatibili con il nuovo codice.

Ai fini dell'aggiudicazione, nel caso di cui al comma 2, lettera b), si provvede alla verifica esclusivamente dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art.81 del D.Lgs. 50/2016.

3. *Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro la stazione appaltante deve essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in mancanza della stessa, sussiste l'obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle seguenti modalità:*
 - ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati,

- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7/4/2014 n.56.

La procedura per gli acquisti di cui sopra avviene secondo le seguenti modalità:

a) Per gli affidamenti di importi pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (per beni e servizi € 209.000,00) o inferiori a € 150.000,00 (per i lavori), è consentito lo svolgimento di una procedura di gara negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici individuati mediante indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici posseduto dall'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati.

b) Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, mediante procedura negoziata di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sempre sulla base delle disposizioni di cui alla precedente lett,a). L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Per l'affidamento di tutte le altre procedure non ricadenti nelle casistiche sopra menzionate, è necessario il ricorso alle procedure di tipo ordinario.

Art. 4

Beni e servizi acquisibili in economia

1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia è ammesso per tutte le tipologie di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici e degli organi istituzionali, per la conservazione, gestione manutenzione e utilizzo del patrimonio comunale, per lo svolgimento delle attività, iniziative, servizi e funzioni di competenza comunale e per le spese di rappresentanza. E' altresì ammesso per i servizi di progettazione.

2. Sono esclusi dalle procedure in economia l'acquisizione e la locazione di beni immobili, di beni di valore storico - artistico, gli incarichi di collaborazione esterna ad elevata specializzazione, i servizi finanziari relativi all'acquisto di titoli o altri prodotti d'investimento, i servizi di tesoreria, di riscossione e accertamento.

Art. 5 (AGGIORNATO) ***Limiti di applicazione***

1. *Le procedure per l'acquisizione in economia di forniture di beni, servizi e lavori sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi della massima trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Gli importi di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).*

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata, allo scopo di eludere il limite per valore di cui al precedente comma.

Art. 6 ***Soggetti autorizzati***

1. I soggetti autorizzati a procedere all'acquisizione in economia di beni e servizi sono i Responsabili di ciascun servizio, nei limiti fissati dal presente regolamento e nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi, ciascun responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione delle congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 7 (AGGIORNATO) ***Svolgimento della procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro***

1. Avvio della procedura.

La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre.

In osservanza ai principi di non discriminazione e concorrenza, è preferibile svolgere una preliminare indagine esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.

Nella determina a contrarre viene definita l'esigenza che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono

conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte. E' altresì opportuno fare riferimento all'importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali.

2. Criteri di selezione

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. (esempio: richiesta di esibire il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto);
- b) capacità economica e finanziaria. (esempio: richiesta dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea);
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. (esempio: richiesta attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico).

In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

3. Scelta del contraente e obbligo di motivazione

Come previsto dall'art.36, comma 2, lett.a), la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata.

Occorre pertanto tenere conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. Per meglio soddisfare gli oneri motivazionali è possibile procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e, anche in ragione della competitività

del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

4. Stipula contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 8

Ordinazioni di modesta entità

ABROGATO

Art. 9

Albi ed elenchi delle imprese di fiducia

1. Ai fini dell'affidamento delle forniture o dei servizi in economia, sono predisposti, a cura dei competenti responsabili, secondo il modello organizzativo adottato dall'organo esecutivo, appositi albi o elenchi, suddivisi per categorie merceologiche, dove sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già note e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino di possedere i necessari requisiti di affidabilità, serietà e professionalità.

2. I Responsabili competenti individuano preventivamente con proprio provvedimento per ciascun albo o elenco i requisiti di ordine tecnico, finanziario, economico e di onorabilità richiesti ai fini dell'iscrizione.

3. Ai fini della formazione degli albi o elenchi delle imprese di fiducia, possono essere pubblicati appositi avvisi o bandi, indicando le modalità per la richiesta di iscrizione, i requisiti previsti per l'iscrizione e la documentazione dimostrativa da allegare alla domanda.

4. Gli elenchi sono revisionati ogni 5 anni; le imprese già iscritte possono essere invitate, pena la cancellazione, a comprovare mediante apposita documentazione la permanenza dei requisiti richiesti al momento dell'iscrizione.

5. Le imprese sono soggette a cancellazione dagli elenchi di cui ai commi precedenti nei seguenti casi:

- accertata negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, su segnalazione degli uffici committenti;

- sopravvenute condanne penali a carico di amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici, relative a reati che incidano sulla moralità professionale o sull'onorabilità dell'impresa;
- inizio di procedure fallimentari o di liquidazione dell'impresa;
- violazione degli obblighi contributivi e di quelli imposti dalla legislazione sul lavoro;
- accertate cause impeditive nell'assunzione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, di cui alla legislazione antimafia;
- mancata presentazione dell'offerta, senza giustificato motivo, in almeno tre gare consecutive, cui l'impresa sia stata invitata.

Art. 10 (AGGIORNATO)

Criteri di aggiudicazione – selezione delle offerte e mezzi di tutela

1. *I criteri di aggiudicazione previsti dal nuovo Codice sono:*
 - minor prezzo
 - offerta economicamente più vantaggiosa (criterio prevalente).
2. *Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*
 - a) *I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;*
 - b) *I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a € 40.000,00.*
3. *Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:*
 - a) *Per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;*
 - b) *Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;*
 - c) *Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del medesimo codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.*

In questo caso occorre motivare espressamente nella determinazione a contrattare e nel bando la ragione in base alla quale si esercita la facoltà

di avvalersi del minor prezzo, così come previsto all'art.95, comma 5, del codice.

- 4. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, **limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
- 5. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.*
- 6. In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie (art.35 D.Lgs. 50/2016) o per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione.*
- 7. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
- 8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
- 9. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.*
- 10. La Ditta aggiudicataria deve dare comunicazione scritta dell'accettazione dell'avvenuto affidamento contestualmente alla trasmissione della documentazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n.136/2010 e s.m.i., nonché di presa d'atto delle disposizioni del Codice di comportamento del Comune di cui al D.Lgs.165/2001.*
- 11. In materia di risoluzione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Comune ha l'obbligo di risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:*
 - a) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;*
 - b) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di*

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 del codice citato.

Art. 11 ***Casi particolari***

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 5, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 12 (AGGIORNATO) ***Verifica della prestazione***

1. I beni di cui occorre verificare il funzionamento e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione *secondo le condizioni che saranno indicate nel contratto.*

Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a € 40.000,00 ferma restando l'approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il collaudo può essere effettuato internamente o affidato a soggetto esterno.

Art. 13 (AGGIORNATO) ***Termini di pagamento***

1. *I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento di liquidazione.*

Art. 14
Procedure contabili
ABROGATO

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.